

**MANCINI.** Le narrative talvolta si redigono e notificano mesi ed anni dopo che una causa fu decisa. Ma non si può avere la spedizione della sentenza senza prima eseguirsi la formazione della narrativa.

Dunque anche rispetto alle cause che si trovano già decise, se non sono ancora spedite le sentenze, se rimangono ancora a compilarli le narrative, e quindi a notificarsi le copie necessarie, può domandarsi se a tali narrative ed alle loro copie siano applicabili le disposizioni della legge che è in discussione.

Dunque è indifferente che la causa sia decisa o da decidersi; la sola cosa importante è che le narrative non si trovino ancora fatte o notificate quando la presente legge sia messa in vigore, e che si facciano e si notificano in epoca posteriore alla promulgazione della legge medesima.

In tal caso trattandosi di atti che avrebbero luogo sotto l'impero della nuova legge, è impossibile che questa legge non colpisca le procedure nello stato in cui si trovano, secondo i principii generali regolatori della materia.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** La cosa bene considerata, questa riforma dell'articolo potrebbe concordarsi se fossimo rimasti nei semplici termini della proposta dell'onorevole deputato Raeli; ma oggi che la Commissione ha esteso il progetto ad altri subbietti che non quello unico delle narrative, non può dirsi che tutte le disposizioni di questa legge siano applicabili alle cose decise.

Avete udito che le narrative si fanno quando la decisione è data ed è irrevocabile.

Intendo quindi che alle narrative di cause già decise si possano applicare le disposizioni di questa legge, ma ritengo d'altra parte che si abbia ad adottare una locuzione che valga a togliere ogni dubbio, ed escludere per le cause già decise l'applicabilità della legge a casi diversi da quello delle narrative.

**PRESIDENTE.** « Le disposizioni di questa legge riguardanti le narrative saranno applicabili anche alle cause decise. » La intende così?

**GRECO LUIGI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**GRECO LUIGI.** Per togliere la difficoltà messa innanzi dal commissario regio si potrebbe dire: *Saranno applicate alle narrative delle cause già decise.*

**PRESIDENTE.** Il deputato Pessina ha facoltà di parlare.

**PESSINA.** Io proporrei si dicesse (prego l'onorevole Commissario regio a prestarmi attenzione):

« Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche alle cause decise per ciò che concerne le narrative e la spedizione delle sentenze. » (Sì!) sì!

**PRESIDENTE.** Il deputato Mancini aderisce alla proposta del deputato Pessina?

**MANCINI.** Aderisco a questa compilazione, giacchè ne volevo proporre un'altra pressochè somigliante.

**GRECO LUIGI.** Per abbreviare i dibattimenti, mi uniformo alla redazione proposta dall'onorevole Pes-

sina, la quale non è che il mio concetto espresso in altra forma.

**PRESIDENTE.** L'articolo è così concepito:

« Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche alle cause decise, per ciò che concerne le narrative e la spedizione delle sentenze o decisioni. »

Se non v'è opposizione s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Ora il deputato Cuzzetti propone...

Prego il Commissario del Re ed il signor ministro di far attenzione.

Il deputato Cuzzetti propone un altro articolo in aggiunta alla legge che abbiamo sin qui votata.

« Le disposizioni dell'articolo 5, n° 1, mentre si applicano anche alle provincie di Lombardia per le copie di documenti da comunicarsi a senso degli articoli 23 e 182 del regolamento giudiziario della processura civile ed alle rubriche occorrenti per citazioni e notizia dei cointeressati nelle espropriazioni forzate. »

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Quanto ha proposto l'onorevole Cuzzetti era per me una delle ragioni per le quali avant'ieri, quando la vostra Commissione mi fece l'onore d'invitarmi nel suo seno per concertare gli ultimi termini di questo disegno di legge, io facevo difficoltà all'adozione delle disposizioni scritte nei numeri 1 e 5 dell'articolo quinto.

La Commissione tenne a dimostrare che quel tale aggravio che si verifica nelle provincie meridionali, non si verifica con eguale frequenza e con identità assoluta per le provincie lombarde.

Ma, lasciando stare se questo concetto sia esattamente vero, confidò la Commissione che in una legge tutta diretta a fare qualche ritocco di procedura e determinare una tal quale interpretazione sulla natura e sugli effetti di alcuni atti di notificazione nelle provincie meridionali, dopo i sensi di conciliazione manifestati in questa Camera, non sarebbe sorta difficoltà all'adozione del progetto, e la difficoltà poteva anco derivare dalla estensione di ogni misura ad altre provincie.

**MOSCA.** Domando la parola.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Io ho raccolte molto volentieri le parole dette dall'onorevole Cuzzetti, che spiegano i rispettabili motivi onde egli veniva avanti colle sue avvertenze e proponeva il suo emendamento.

Lo pregherei perciò a rimanersi pago all'espressione dei motivi onde movevano le sue parole ed a ritirare per ora la sua proposta, aspettando a riproporla, se fosse il caso in tempo più opportuno.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Mosca.

**MOSCA.** Io faccio osservare alla Camera che la questione a cui ha voluto alludere l'onorevole Cuzzetti è tale da meritare certo una risoluzione. La sola difficoltà può essere quella di vedere se questa risoluzione trovi il suo scioglimento conveniente in questa legge, la quale aveva per oggetto più particolarmente di provvedere all'interesse delle provincie meridionali.

Ma io non posso a meno di rappresentare altresì alla Camera questa circostanza: che il punto precisamente